

I casi da coprire

Restano fuori bombe d'acqua, eruzioni e danni indiretti —p.24

Le Sintesi del Sole Polizze catastrofali

Con le polizze una copertura dalla portata limitata

Il perimetro. Protezione contro sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. No a bombe d'acqua ed eruzioni. Spazio alla liquidazione anticipata

Pagina a cura di
Maurizio Hazan

nuovi obblighi non coprono tutte, ma solo alcune tipologie di catastrofi: quelle previste dall'articolo 1 comma 101 della legge 213/2023, cioè frane, sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Un elenco tassativo che l'articolo 3 del Dm attuativo (il 18/2025) prova a specificare in termini descrittivi e tali da chiarire che, *a contrario*, fenomeni come bombe d'acqua, maremoti ed eruzioni vulcaniche, pur assimilabili a quelli da coprire, non sono coperti.

Quale che sia l'evento, il Dm pone un limite di tempo – tre giorni dalla prima manifestazione - entro cui la prosecuzione/continuazione/reiterazione di un dato fenomeno fa sì che lo si debba considerare come un unico episodio e, dunque, un unico sinistro (quindi, con unico massimale e unica franchigia/scoperto).

Non è invece chiaro quale debba essere l'intensità e l'impatto sulla popolazione per far sì che un evento possa ritenersi davvero calamitoso e catastrofico, per far scattare la copertura. In caso di dichiarazione di stato d'emergenza o di calamità da parte delle autorità competenti, il problema non parrebbe porsi. Potrebbero però accadere terremoti, alluvioni o frane molto localizzati e tali da danneggiare solo qualche singolo immobile. Qui il dubbio rimane, salvo che il contratto

preveda comunque ed espressamente l'indennizzo anche in tali ipotesi.

Danni indennizzabili ed esclusi

Sono quelli direttamente e materialmente cagionati dalla forza dell'evento ai beni oggetto di copertura (si veda sulla destra e a pagina 25). Lo dice l'articolo 1 della legge 213/2023 e lo conferma l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dm.

Quindi sono fuori dal perimetro di garanzia i danni prodotti *in occasione* dell'evento (si veda in alto).

Ma soprattutto non sono coperti i danni *indiretti* perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. È il caso del danno della perdita di produttività per interruzione forzata dell'attività (*business interruption*). Può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa.

Il Dm regola le fattispecie non coperte dalla garanzia obbligatoria, tra cui i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo: le semplici omissioni di misure preventive di sicurezza non escludono dunque le garanzie, mentre potrebbero non esser coperti danni da eventi causati, ad esempio, dall'urbanizzazione di territori senza adeguate cautele o dalla costruzione di dighe o di fabbricati in contesti territoriali inadatti, alterando l'equilibrio idrogeologico dei luoghi. Altri eventi catastrofali indotti, anche indirettamente, da atti di

guerra, energia nucleare o inquinamento non sono in garanzia.

Esclusi dalla copertura pure i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto dopo la data di costruzione. Non è chiaro se l'esclusione riguardi le singole porzioni di fabbricato interessate dall'abuso (come una sopraelevazione irregolare) o l'intero complesso immobiliare. Neppure è chiaro se l'abuso debba esistere – come ragionevole – al momento del sinistro e non invece al tempo della stipula. Se però l'irregolarità emergesse già in sede assuntiva, la compagnia dovrebbe tenerne conto in sede di quotazione tariffaria, mentre una eventuale dichiarazione mendace di regolarità amministrativa potrebbe dar luogo alle conseguenze previste dagli articoli 1892 e 1893 del Codice civile.

Le parti possono concordare scoperti non superiori al 15%, salvo si tratti di grandi imprese o di valori assicurati superiori a 30 milioni di euro.



In questi ultimi casi, la percentuale di scoperto è liberamente negoziabile, dovendosi ritenere che assicurati di tale dimensione possano sostenere in proprio le conseguenze del rischio. Seguendo la stessa logica, anche i limiti di indennizzo possono variare in funzione del maggiore o minore ammontare della somma assicurata.

Tempi di liquidazione e anticipi

Per quanto sia importante liquidare i danni rapidamente, il Dm non prevede alcuna tempistica né obbligo di pagamento di anticipi da imputarsi sulla futura liquidazione. Per colmare la lacuna, interverrà la legge quadro sulle ricostruzioni post calamità (approvata il 12 marzo), che mira a razionalizzare e snellire le procedure e le attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'articolo 23 di tale legge prevede, per le imprese che abbiano stipulato una polizza sui danni a beni mobili e strumentali all'esercizio dell'impresa derivanti da eventi calamitosi (non solo naturali), la possibilità di chiedere al proprio assicuratore una liquidazione anticipata dell'indennizzo nel limite del 30% dell'ammontare previsto in polizza. Ciò per consentire loro di disporre subito di risorse in modo da procedere agli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti e riprendere rapidamente le normali attività produttive.

Le procedure di liquidazione dell'anticipo - per cui la norma detta tempi rapidi, anche in relazione alle modalità di accertamento del danno - saranno dunque applicabili anche - ma non solo - alle polizze cat nat, anche in assenza di espressa previsione di contratto, e non potranno essere oggetto di esclusione o deroga contrattuale. Qui è espressamente stabilito che i beni oggetto di copertura sono quelli mobili e immobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. Analogamente chiaro vincolo di destinazione d'uso manca all'interno del Dm 18/2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulle imprese anche il rischio di perdere tutte le agevolazioni

Sanzioni/1

L'ombra dei tagli

La legge 213/2023 prevede particolari conseguenze sanzionatorie a carico delle imprese produttive che non adempiano all'obbligo di assicurarsi. Sono conseguenze penetranti: l'inadempimento potrebbe (articolo 1, comma 102) comportare la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (non solo quelli concessi per eventi catastrofali).

In fatti, è stabilito che dell'inadempimento dovrà «tenersi conto» nell'assegnazione di tali agevolazioni pubbliche. Ma cosa significhi «tenersi conto» non è affatto chiaro, po-

tendo la sanzione andare dalla perdita integrale del contributo o dell'agevolazione a un suo riconoscimento solo parziale. Certo sono conseguenze che appaiono, pur nella loro vaghezza, potenzialmente non trascurabili.

Ciò pare confermato, sia pur in modo non ancora definitivo (ma significativo sul piano delle intenzioni) dallo schema di Dlgs del Codice degli incentivi, destinato a regolare e armonizzare la disciplina generale sugli incentivi alle imprese, definendo i principi generali dei procedimenti amministrativi sugli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese. In tale schema è previsto che tra i motivi di esclusione (totale, non parziale!) dalle agevolazioni vi sia (articolo 9, ultimo comma)

«l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101» della legge 213/2023. Se tale disposizione rimanesse nel testo finale della norma, l'apparato cogente e sanzionatorio dei nuovi obblighi assicurativi sarebbe sensibilmente rinforzato.

Ci si chiede se tali sanzioni vadano applicate anche a chi, pur inizialmente inadempiente, si sia poi messo in regola con gli obblighi di legge. Sembra certamente preferibile pensare che la perdita o meno delle agevolazioni pubbliche dipenda da una irregolarità assicurativa esistente al momento della richiesta di accesso al beneficio (e non invece ad un inadempimento non frattempo sanato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli assicuratori l'obbligo a contrarre è stato attenuato

Sanzioni/2

Dipende dalla solvibilità

L'obbligo a contrarre imposto alle compagnie è stato in qualche modo attenuato, dal Dm 18/2025, rispetto al più generico testo della legge 213/2023. I rischi connessi agli eventi naturali appaiono molto più gravosi di quelli Rc auto (dove pure c'è l'obbligo a contrarre), specie se riferiti a imprese grandi che si rivolgono a compagnie dalla limitata capacità sottoscrittiva.

Per ciò l'articolo 1, comma 105 della legge 213 ha previsto che il Dm potesse agire anche sul fronte della sostenibilità assuntiva delle compagnie, modulando l'obbligo a contrarre in termini alleggeriti e, di fatto, molto meno vincolanti. Così il Dm esclude che la compagnia debba sempre e comunque quotare e prendere in carico le proposte assicurative presentate da qualunque assicurato: l'articolo 5 prevede che gli assicuratori operanti nel settore definiscano prima, col sostegno del titolare della funzione attuariale, la loro propensione ad assumere rischi catastrofali «in coerenza con il [loro] fabbisogno di solvibilità globale...», fissando i relativi limiti di tol-

leranza al rischio». Superato il proprio limite, la compagnia potrà cessare di assumere ulteriori rischi in tutta Italia, dandone immediata informativa all'Ivass e ai terzi con pubblicazione sul proprio sito web.

Anche sotto il profilo soggettivo, in mancanza di un ramo dedicato alla copertura dei rischi obbligatori previsti dalla legge (a differenza della Rc auto) il Dm limita l'assoggettamento all'obbligo di legge alle sole imprese che, abilitate all'esercizio in Italia del «ramo 8» danni, già svolgere o comunque intendano svolgere «attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo», aventi ad oggetto gli specifici eventi e i danni precedentemente descritti. Così le compagnie che, pur autorizzate nel ramo 8, non siano entrate e non intendano entrare nel mercato cat nat potranno continuare a non farlo.

Pare lecito affermare che l'obbligo riguardi in blocco tutti gli eventi previsti dalla legge. Così una compagnia non dovrebbe essere obbligata a quotare una proposta assicurativa che riguardi, ad esempio, il solo terremoto o la sola alluvione. Ma, per quanto il paradigma assicurativo obbligatorio non sia modulare o scomponibile, sarà comunque doveroso graduare la soluzione assicurativa in funzione del territorio

in cui è situata l'azienda (che potrebbe non essere esposta ad alcun rischio alluvionale, ad esempio); si potrà quindi lavorare sul premio, che potrà anche essere azzerato su tipi di eventi i cui rischi in concreto si ritengano totalmente inesistenti.

Di assoluto interesse è l'articolo 4, comma 2 del Dm 18, secondo cui l'assicuratore dovrà quotare il rischio tenendo conto delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i propri beni. Una disposizione che rivela la funzione educativa e premiale della moderna assicurazione danni, ma non dice nulla di nuovo per il momento di prima assunzione/valutazione del rischio, che dovrebbe già normalmente considerare le misure di prevenzione adottate. Ma assai più utili sembrano le possibili implicazioni dinamiche: i distributori dovrebbero valutare, sulla base di un iniziale risk assessment, gli ulteriori interventi di mitigazione del rischio che l'assicurato potrebbe realizzare, prevedendo un proporzionale risparmio sul premio di rinnovo.

La legge 213/2023 punisce il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre con sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'elenco dei beni da proteggere ha confini da interpretare

I riferimenti Nel Codice civile

La legge individua i beni da assicurare riferendosi alle immobilizzazioni materiali di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell'articolo 2424 del Codice civile. L'articolo 1 del Dm 18/2025 li specifica: terreni, fabbricati (compresi impianti fissi, installazioni e quote su parti comuni), altri impianti e macchinari atti allo svolgimento dell'attività e attrezzature industriali e commerciali (come macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti). Sono esclusi i veicoli iscritti al Pra e le merci.

Nel rinvio all'articolo 2424, non è chiaro se debbano essere beni funzionali e dunque stabilmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Né è chiaro cosa avvenga se l'impresa si avvalga di immobilizzazioni altrui (si veda a pagina 25), utilizzandole in qualità di locatario, affittuario di azienda, usufruttuario eccetera.

Sarebbe in tal caso comunque obbligata ad assicurarle? Nel silenzio della legge 213, si è sostenuto che il richiamo all'articolo 2424 e all'iscrizione delle poste in bilancio postuli la proprietà dei beni in capo all'imprenditore. Altri hanno invece ritenuto che il richiamo individui solo, *per relationem*, i tipi di beni oggetto di garanzia, senza richiamare la loro qualificazione bilancistica. Il Dm pare su tale linea, privilegiando l'interpretazione finalistica estensiva, dove impone di assicurare le immobilizzazioni

«a qualsiasi titolo impiegate».

Una conferma pare venire dalla previsione, non a caso, di una norma primaria separata e *ad hoc*: l'articolo 1-bis del Dl 155/2024 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze), comma 2 impone di coprire i «beni elencati dall'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa», esclusi «quelli già assistiti da analogha copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni».

L'imprenditore dovrà dunque assicurare tutte le immobilizzazioni materiali (se nell'elenco sopra riportato) anche se di proprietà di terzi. Tranne se sono già coperte da polizza conforme alla legge direttamente stipulata da altri (come il proprietario, esposto al rischio di perimento fortuito del bene). La tesi contraria fa leva sul fatto che l'interesse assicurativo è del proprietario, che ha titolo a percepire l'indennizzo senza essere tenuto a ripristinare il bene. L'argomento non pare insuperabile (anche data la pacifica possibilità per il conduttore di assicurare il rischio incendio, ex articolo 1589). Anzi. La nuova norma indurrà le parti a regolare con più attenzione i casi di perimento fortuito, stabilendo chi debba assicurare quel rischio e prevedendo, nel caso di polizza stipulata dal locatario/affittuario per conto del proprietario (schema dell'articolo 1891) su chi incombono i relativi costi, a chi spetti il diritto di chiedere l'indennizzo e quali siano gli impegni di messa in pristino (contemplando, ad esempio, anche il caso in cui l'affittuario preferisca spostare altrove – e subito – l'attività).

Problemi più complessi per gli affitti/locazioni in corso, in cui il locatario potrebbe essere tenuto ad assicurare i beni anche senza accordo con il proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono esclusi dal risarcimento i danni «in occasione»

Causalità materiale

Sono fuori dal perimetro della garanzia obbligatoria i danni che si sono prodotti *in occasione* dell'evento catastrofale ma non per effetto di esso. La distinzione va fatta

in base a un criterio di causalità materiale che potremmo definire "adeguata". Per esempio, non sarebbe certamente in copertura il danno subito da un

imprenditore a seguito di un danneggiamento al suo capannone da parte di ladri introdottisi all'interno dello stesso dopo l'evacuazione dei locali in occasione di un sisma.

CESARE ABBATE / ANSA



Colpita e semiaffondata. Un'imbarcazione in rada a Castellammare di Stabia (Na) spinta sulla battigia dalla tempesta